



**D.L. 6 luglio 2012, n.95**  
**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza  
dei servizi ai cittadini**

*Norme di interesse per regioni ed enti locali*

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
<b>Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure</b>	Centrali committenza	<p>La norma, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introduce una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip Spa e le centrali regionali di acquisto.</p> <p><b>I commi 1 e 2 stabiliscono che- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge- i contratti stipulati in violazione delle convenzioni Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. <b>Le centrali di acquisto regionali tengono conto delle convenzioni Consip e non sono soggette all'applicazione dell'art.26 c. 3 l. 488/1999.</b> Inoltre, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.</b></p> <p><b>Il comma 2 bis introduce modifiche al codice dei contratti pubblici. In materia di capacità economica e finanziaria dei fornitori di servizi è disposta l'illegittimità dei criteri dei bandi di gara che pongono limiti di accesso collegati al fatturato senza adeguata motivazione. In materia di garanzie a corredo dell'offerta, nel caso di gare realizzate in forma aggregate da centrali di committenza l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% del prezzo base; per le garanzie di esecuzione, oltre agli importi già previsti dall'art. 113 c.1 del codice contratti pubblici, l'importo fissato per le gare realizzate in forma aggregata da centrali di committenza non può superare il 10% dell'importo contrattuale</b></p> <p><b>Il comma 3</b> prevede che, in caso di indisponibilità della convenzione e urgenza motivata, e in attesa della stipula della stessa con la Consip o altra centrale di committenza, le pubbliche amministrazioni possano effettuare autonome procedure di acquisto.</p> <p><b>Il comma 4</b> prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono usare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da centrali di committenza di riferimento e che ciò vale come adempimento dell'obbligo di acquistare tramite unica centrale di committenza nell'ambito delle unioni di comuni, come previsto dall'art. 33 del codice sui contratti pubblici.</p> <p><b>Il comma 5</b> sopprime l'obbligo di pubblicare l'estratto dell'avviso e del bando di gara sui quotidiani.</p> <p>Tutte le Pa e le amministrazioni e società inserite nel conto</p>









<p><b>Art 3bis Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione</b></p>	<p>Ruralità immobili</p>	<p><b>Il comma 19</b> proroga al 30 settembre 2012 il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità degli immobili.</p> <p><b>Il comma 19 bis</b> trasferisce al comune la proprietà del compendio dell'arsenale di Venezia al fine di garantirne l'inalienabilità, indivisibilità e valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione alla società arsenale di Venezia spa. Le somme derivanti dall'utilizzo del compendio sono vincolate alla gestione e valorizzazione dell'arsenale; l'arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia. La riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in proporzione alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento sarà definita da apposito decreto del Ministero economia e finanze a decorrere dalla data del trasferimento.</p> <p><b>Il comma 1</b> prevede che i contributi per la ricostruzione delle abitazioni private e degli immobili ad uso produttivo dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) sono concessi tramite finanziamento agevolato. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito dei territori interessati possono contrarre finanziamenti sulla base di contratti tipo definiti dall'Abi e assistiti da garanzia di Stato fino a un massimo di 6.000 milioni di euro per concedere i finanziamenti agevolati. La garanzia di stato è concessa con decreto Ministero economia e finanze.</p> <p><b>Il comma 2</b> precisa che in capo al beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito di imposta fruibile in compensazione ed equivalente all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.</p> <p><b>Il comma 4</b> fissa la durata massima del finanziamento in 25 anni .</p> <p><b>Il comma 5</b> assegna la definizione dei criteri e modalità attuative della concessione dei finanziamenti agevolati ad apposito protocollo di intesa tra Ministero economia e finanze e Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Questi ultimi definiscono altresì con propri provvedimenti tutte le altre disposizioni attuative di competenza.</p> <p><b>Il comma 6</b> autorizza la spesa massima di 450 milioni di euro a partire dal 2013 per l'attuazione della disposizione in esame.</p> <p><b>Il comma 8</b> autorizza, per gli anni 2012 e 2013, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile di massimo 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma e fino a 50 unità di personale per la struttura commissariale della regione emilia romagna. Per i comuni non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle spese del personale previsti dalla finanziaria 2007 e dal dl 78/2010. Si precisa che le assunzioni sono fatte dalle unioni di comuni sulla base delle graduatorie, anche a tempo indeterminato, approvate dai comuni facenti parte dell'unione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'assegnazione delle risorse finanziarie tra le regioni per le assunzioni è effettuata tramite il riparto di cui al dpcm del 4 luglio 2012; il riparto tra comuni tramite intesa tra unioni di comuni e commissari delegati.</p> <p>Per l'attuazione del comma 8 sono previsti 3.750.000 di</p>
---	--------------------------	--





	Divieto arbitrati	<b>servizio di gestione collettiva del risparmio.</b> <b>Il comma 14</b> introduce il divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali <b>e regionali.</b>
<b>Scadenze</b>		
<b>Scioglimento società pubbliche ( non automatico)</b>		<b>31 dicembre 2012</b>
<b>Alienazioni partecipazioni società pubbliche</b>		<b>30 giugno 2013</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni</b>	<p>Limite spese auto blu e buoni taxi</p> <p>Buoni pasto</p> <p>Ferie e permessi</p> <p>Consulenze</p> <p>Pagamento stipendi</p> <p>Valutazione</p>	<p><b>I comma 2 -4</b> dispongono che a partire dal 2013 le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla riduzione del parco auto e dell'acquisto di buoni taxi nella misura del 50% della spesa sostenuta nel 2011. La violazione di tali disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p> <p><b>Il comma 7</b>, a decorrere dal 1 ottobre 2012, fissa il valore nominale dei buoni pasto del personale, anche di qualifica dirigenziale, ad un massimo di 7 euro.</p> <p><b>Il comma 8</b> interviene su ferie, riposi e permessi del personale, anche dirigenziale della Pa , sopprimendo la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione degli stessi.</p> <p><b>Il comma 9</b> introduce un' incompatibilità in materia di affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico di studio o consulenza.</p> <p><b>Il comma 10</b> stabilisce, dal 1 ottobre 2012, l'obbligo per le pa di stipulare convenzioni con il Mef per il servizio pagamento stipendi, o di utilizzare i parametri di prezzo e qualità definiti nel DM qui previsto per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento; prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi individua e obbliga all'uso dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal Mef le regioni e le strutture sanitarie regionali assoggettate al piano di rientro.</p> <p><b>Gli atti e contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono fonte di responsabilità erariale.</b></p> <p><b>Il comma 11</b> definisce i criteri per la valutazione della performance del personale dirigenziale ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio, nelle more dei rinnovi contrattuali.</p> <p><b>Il comma 13</b> abroga le norme in materia di vicedirigenza previste all'art.17 bis del d.lgs 165/2001</p>
<b>Scadenze</b>		
<b>Razionalizzazione servizi pagamento retribuzioni-acquisto servizi sul mercato</b>		<b>1 ottobre 2012</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>Art.6 Rafforzamento</b>	Trasmissione info banca dati Consoc	<b>Il comma 1</b> , in attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, estende alle fondazioni, associazioni, aziende

<p><b>della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici</b></p>	<p>Controlli società pubbliche</p> <p>Società enti locali</p> <p>Bilanci enti locali</p>	<p>speciali, agenzie, enti strumentali, organismi controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali ricomprese nell'elenco Istat, l'obbligo di trasmettere informazioni alla banca dati Consoc, gestita dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p><b>Il comma 3</b> estende alle società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, il potere ispettivo del dipartimento della funzione pubblica e della ragioneria generale dello stato.</p> <p><b>Il comma 4</b> stabilisce che , a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, comuni, province devono allegare al rendiconto di gestione una nota informativa con la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate. In caso di discordanze, i comuni e province devono adottare, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.</p> <p><b>Il comma 17</b>, a partire dall'esercizio finanziario 2012, obbliga gli enti locali a iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, superiori a 5 anni. La disposizione è diretta a neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente che, essendo iscritti da lungo tempo e in assenza di effettive riscossioni, hanno un basso grado di esigibilità e forniscono una fittizia copertura finanziaria a spese reali. L'iscrizione di un fondo di valutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui attivi di difficile esigibilità, dovrebbe prevenire le situazioni di deficit di risorse finanziarie.</p> <p><b>Il comma 20</b> riduce il numero degli ambiti scolastici da 2.928 a 2.000 a decorrere dal 2013</p>
---	--	--

## TITOLO II

### RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

#### Art.7 Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

#### Art.8 Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
<p><b>Art.9</b> Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi</p>	<p>Enti e agenzie locali</p> <p>Ricognizione enti</p>	<p><b>Il comma 1</b> obbliga regioni, province, comuni a sopprimere o accorpare enti, agenzie, organismi di qualsiasi natura giuridica che esercitano le funzioni fondamentali di cui all'art.117,c.2,lett.p Cost. o le funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane, <b>o in ogni caso ad assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%</b> .</p> <p><b>Il comma 1 bis</b> prevede che le disposizioni di cui al <b>comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.</b></p> <p><b>I commi 2-3</b> stabiliscono che entro 3 mesi dal 7 luglio 2012, previo accordo in conferenza unificata, si provvede alla ricognizione degli enti, agenzie, e organismi; criteri, tempi e ricognizione di soggetti a cui si applicano gli obblighi previsti</p>

	Soppressione enti senza intesa	delle disposizioni precedenti saranno definiti tramite intesa in sede di conferenza unificata. <b>Il comma 4</b> dispone che in caso di inadempimento, decorsi 9 mesi dal 6 luglio 2012, gli enti, agenzie e organismi sono soppressi e sono nulli gli atti successivamente adottati dagli stessi.
	Divieto nuovi enti	<b>Il comma 6</b> vieta agli enti locali di istituire nuovi enti, agenzie e organismi. <b>Il comma 7</b> precisa che resta il divieto di costituire società per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti come previsto dall'art. 14, co. 32, del d.l. n. 78/2010

<b>Scadenze</b>		
<b>Ricognizione enti da eliminare ( art.9 c.2)</b>		<b>7 ottobre 2012</b>
<b>Soppressione automatica enti senza intesa ( art.9c.4)</b>		<b>7 aprile 2013</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>Art.10 Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio</b>	Prefetture	La norma è diretta a riordinare- tramite regolamento- le Prefetture, e <b>assicurarne le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. Tali funzioni sono garantite attraverso la costituzione presso ogni Prefettura di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e il Governo. Le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.</b> L'ambito territoriale delle Prefetture resta la circoscrizione provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
<b>Scadenze</b>		
<b>Riordino prefetture come uffici territoriali stato</b>		<b>60 gg dalla conversione</b>

#### **Art.11 Riordino delle scuole pubbliche di formazione**

#### **Art.12 Soppressione di enti e società**

#### **Art.13 Istituzione dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale**

<b>ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>Art.14 Riduzione spese di personale</b>	Segretari comunali e provinciali	La disposizione detta una disciplina omogenea per le assunzioni di personale per tutte le amministrazioni centrali a partire dal 2012. <b>Il comma 6</b> prevede l'introduzione dal 2012 di un limite al turn over dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che le assunzioni non possono superare l'80% di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. <b>Il comma 9</b> precisa che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalle pubbliche amministrazioni siano prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea.

**TITOLO III**  
**RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA**

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
<p><b>Art.15</b> <b>Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica</b></p>	<p>Spesa farmaceutica territoriale</p> <p>Tariffe massime</p> <p>Piani rientro</p> <p>Spesa personale</p> <p>Fabbisogno Ssn</p>	<p>La norma introduce misure dirette a ridurre i costi sanitari.</p> <p><b>Il comma 2</b> dispone un aumento per il 2012 dello sconto obbligatorio che le farmacie e le aziende farmaceutiche praticano nei confronti del SSN, che rispettivamente è incrementato dall' 1,82% al 3,65% e dall' 1,83 al 6,5%. Il tetto di spesa del SSn per l'assistenza farmaceutica territoriale per il 2012, a livello nazionale e per ogni regione, è ridotto da 13,3% a 13,1%.</p> <p><b>Il comma 3</b> prevede per il 2013 un'ulteriore riduzione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale in misura dell'11,5%; nel computo di tale tetto non è ricompresa la quota differenziale a carico del cittadino per l'acquisto di farmaci a prezzo superiore rispetto al prezzo rimborsato dal SSn. Si stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 2013, in caso di superamento del tetto, il pay back sarà erogato per il 25% alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75% a tutte le regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto.</p> <p><b>I commi 15-19</b> introducono una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera. È infatti previsto che, entro il <b>15 settembre 2012</b>, con decreto interministeriale, <b>sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano</b>, siano determinate le tariffe massime che le regioni e province autonome devono corrispondere alle strutture accreditate, ai fini di garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le regioni e le province autonome. Le tariffe massime sono valide per gli anni 2012-2014 e costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN. Le tariffe fissate dalle singole regioni superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.</p> <p><b>Il comma 20</b> dispone che le regioni impegnate nei piani di rientro non commissariate che non raggiungono gli obiettivi strutturali, pur avendo raggiunto quello economico, possono richiedere il proseguimento del piano.</p> <p><b>Il comma 21</b> proroga al 2015 l'obiettivo di contenimento della spesa di personale previsto dalla normativa vigente per gli anni 2012, 2013 e 2014. La norma conferma le attuali modalità di verifica del relativo adempimento regionale e supera l'attuale regime secondo cui le regioni possono derogare al detto vincolo sulle spese di personale se raggiungono l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale. Infatti, dal 2013, la regione è considerata adempiente qualora sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. Limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è adempiente se consegue l'equilibrio economico. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari restano fermi gli specifici obiettivi previsti in materia di personale.</p> <p><b>Il comma 22</b>, in conseguenza delle suddette misure di contenimento, riduce il livello del fabbisogno sanitario nazionale e del correlato finanziamento di 900 milioni per il 2012, di 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni <b>per il 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</b></p>

		<p>Le riduzioni sono ripartite tra regioni e province autonome entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012, e entro il 30 novembre 2012, con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Per le regioni a statuto speciale (ad eccezione della Sicilia) e le province autonome di Trento e Bolzano il concorso alla manovra è assicurato mediante le procedure previste dall'art.27 l.42/2009.</p> <p><b>Il comma 23</b> determina nella misura dello 0.25% delle risorse la quota premiale 2013 per le regioni che realizzano un buon equilibrio gestionale.</p> <p><b>Il comma 24</b> proroga per gli anni 2013 e seguenti l'erogazione in via anticipata del finanziamento del SSN.</p>
<b>SCADENZE</b>		
Determinazione tariffe massime strutture accreditate ( art.15 c.16)	6 agosto 2012	
Tagli fondo Ssn 2012 ( art.15 c.22)	30 settembre 2012	

#### TITOLO IV RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
<b>Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali</b>	Patto stabilità regioni ordinarie	<p>La norma stabilisce innanzi tutto che gli enti territoriali concorrono mediante riduzione delle spese per consumi intermedi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p><b>Il comma 2 prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo da assicurare un risparmio di 700 milioni per il 2012 , 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 1.050 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi</b></p> <p>Si specifica che la quota del concorso finanziario di ogni singola regione è determinato dall'analisi della spesa effettuato dal Commissario straordinario per la spending review, dalla Conferenza stato-regioni ed è adottato attraverso decreto del Mef entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza stato regioni, il decreto del Mef viene comunque adottato entro il 15 ottobre 2012, tenendo conto delle spese sostenute dalle singole regioni per consumi intermedi ricavabili dal SIOPE. Con <b>Decreto Ministero economia e finanze, sentita la Conferenza permanente stato regioni province autonome Trento e Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse Fas destinate alla programmazione regionale; sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del ssn e del trasporto pubblico locale. Se le risorse che la regione riceve a qualsiasi titolo dallo Stato individuate dal decreto Mef sono insufficienti a coprire la quota di risparmio ad essa attribuita la regione è tenuta a versare allo Stato le somme residue.</b></p> <p><b>Il comma 3</b> dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 milioni di euro per il 2013 e 1.500 milioni di euro <b>per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</b> Fino all'attuazione dell'art. 27 della legge sul federalismo fiscale, gli importi di</p>
	Patto stabilità regioni speciali	

	<p>Comuni Sardegna Sicilia</p> <p>Province Sardegna Sicilia</p> <p>Dotazioni organiche enti locali</p>	<p>concorso sono annualmente accantonati a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo Conferenza-stato regioni e adozione decreto del Mef entro 30 settembre 2012. Qualora non sia raggiunto l'accordo, è adottato comunque il decreto entro il 15 ottobre 2012, tenendo conto delle spese sostenute per i consumi intermedi sulla base dei dati Siope 2011.</p> <p><b>I commi 4 e 5</b> modificano la disciplina prevista dalla legge di stabilità 2012 per il patto di stabilità regionale 2012 aggiungendo il 12 bis in materia di autonomie speciali.</p> <p><b>Il comma 6</b> riduce il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni Sardegna e Sicilia nella misura di 500 milioni di euro per il 2012 e 2.000 milioni di euro <b>per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015</b>. Le riduzioni per ciascun comune sono determinate in considerazione anche dell'analisi delle spese effettuate dal Commissario straordinario per la spending review, del costo nei singoli settori merceologici, dei dati sui fabbisogni standard e risparmi potenziali di ciascun comune, dalla Conferenza stato-città autonomie locali sulla base dell'istruttoria condotta da Anci e recepita con decreto Mef entro il 30 settembre 2012. In assenza di deliberazione da parte della Conferenza stato città, il decreto Mef è comunque adottato entro il 15 ottobre 2012 tenendo conto dei dati Siope 2011 sulle spese per consumi intermedi. In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede a recuperare le somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi dell'Imu. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di Imu non siano sufficienti per l'effettuazione del recupero, quest'ultimo sarà realizzato sulla contabilità speciale n.1778 "Agenzia delle entrate- fondi di bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'Imu spettante ai comuni.</p> <p><b>Il comma 7</b> riduce il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti alle province delle regioni Sardegna e Sicilia di 500 milioni di euro per il 2012 e di 1.000 milioni <b>di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015</b>. Ferme restando le procedure per le modalità di riparto previste al comma 6 per i comuni, in caso di incapienza l'Agenzia delle entrate provvederà a recuperare le somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, esclusi i ciclomotori ,riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province stesse.</p> <p><b>Il comma 8</b> affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza stato città autonomie locali, l'individuazione dei parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è calcolata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, ricomprendendo nel calcolo anche le unità di personale in servizio presso le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara, svolgono funzioni di interesse generale o attività nei confronti della Pa a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.</p>
--	--	--

	<p>Divieto assunzioni</p> <p>Mutui enti locali</p> <p>Patto stabilità orizzontale</p> <p>Patto stabilità verticale</p>	<p>A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino con percentuali del 20 o 40 per cento superiori alla media, rispettivamente non potranno effettuare assunzioni a qualsiasi titolo e si applicheranno le misure di gestione delle situazioni di soprannumero così come disciplinate dall'art. 2 c. 11 del presente decreto.</p> <p><b>Il comma 9</b> vieta alle province di assumere personale a tempo indeterminato nelle more di attuazione delle disposizioni concernenti la loro riduzione e razionalizzazione.</p> <p><b>Il comma 10</b> interviene in materia di recupero di crediti vantati verso la Pa in caso di mancato pagamento da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione.</p> <p><b>Il comma 11</b> stabilisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui od accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento. Inoltre è prorogato al 10 settembre il termine entro cui i comuni comunicano la volontà di mettere a disposizione gli spazi di disponibilità finanziaria nell'ambito del patto di stabilità orizzontale ed entro la stessa data possono modificare comunicazioni già trasmesse. È infine spostato al 30 settembre il termine entro cui la Ragioneria aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.</p> <p><b>Il comma 12</b> disciplina il patto di stabilità interno orizzontale e posticipa dal 30 giugno al 20 settembre il termine perentorio entro il quale i comuni che intendono avvalersi del patto orizzontale nazionale sono tenuti a comunicare al Mef l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere o di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale; prevede inoltre la possibilità, per i comuni che hanno già manifestato entro il 30 giugno la loro volontà, di variare le comunicazioni entro il 20 settembre. <b>È ridotto da 500 a 200 milioni di euro il contributo 2012 in favore dei comuni che cedono gli spazi finanziari. Si posticipa dal 30 luglio al 5 ottobre il termine entro cui la Ragioneria dello Stato provvede ad aggiornare il prospetto degli obiettivi del patto di stabilità dei comuni interessati alla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.</b></p> <p><b>Il comma 12 bis</b> attribuisce alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e Sardegna un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2012 da utilizzare per consentire ai comuni del proprio territorio di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità. Per ogni regione la cifra copre l'83,3% della quota che la regione cede agli enti locali per la rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità. Il contributo è destinato alla riduzione del debito. La disposizione si inserisce nella disciplina del patto di stabilità verticale.</p> <p><b>Il comma 12 ter</b> consente di variare gli importi stabiliti per ciascuna regione mediante accordo in Conferenza stato regioni entro il 6 agosto 2012.</p> <p><b>Il comma 12 quinquies</b> dispone che entro il 10 settembre 2012 le regioni comunicano al Mef, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi necessari per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.</p>
--	--	---



	<p>Proposte riordino regioni</p> <p>Comune capoluogo provincia</p> <p>Trasferimento funzioni</p> <p>Funzioni province</p>	<p>delle regioni a statuto ordinario, entro 70 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della delibera di riordino di cui al c.2, predispongono delle ipotesi di riordino delle province situate nelle rispettive regioni-tenendo conto del principio di continuità territoriale- e le inviano alla regione. Entro 20 giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, in mancanza, entro 92 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al c.2, la regione trasmette al Governo una proposta di riordino sulla base delle ipotesi dei Cal. Le ipotesi e le proposte di riordino devono tener conto delle eventuali iniziative comunali in corso alla data del 20 luglio 2012. Il comma 4 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Governo stabilisce il riordino delle province sulla base delle proposte delle regioni e contestualmente provvede alla ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane conseguente alle eventuali iniziative di comuni ai sensi dell'art.133 cost. In caso di mancanza delle proposte delle regioni il Governo dispone in via sostitutiva il riordino delle province situate nelle regioni stesse, previo parere della Conferenza unificata.</p> <p><b>Il comma 4 bis prevede che assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.</b></p> <p><b>Il comma 5</b> prevede che le regioni a statuto speciale devono adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Sono escluse le province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p><b>I commi 6-7</b> trasferiscono ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge statale fino alla data di entrata in vigore del decreto legge e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le funzioni amministrative sono individuate con dpcm, previa intesa Conferenza stato-città autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.</p> <p><b>Il comma 8</b> prevede che con uno o più dpcm previa intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvede all'individuazione dei beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.</p> <p><b>Il comma 8 bis che i dpcm di cui sopra sono adottati previa acquisizione della Commissione parlamentare per la semplificazione</b></p> <p><b>Il comma 9</b> stabilisce che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è subordinata e contestuale all'effettivo trasferimento di beni, risorse umane e strumentali necessarie, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dall'art.10 della legge n. 42/2009.</p> <p><b>Il comma 10</b> individua le seguenti funzioni delle province enti con funzioni di area vasta- all'esito della procedura di riordino:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;</li> </ol>
--	---	--

	<p>Patto stabilità</p> <p>Contributo province</p>	<p>2. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale.</p> <p>3. <b>programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado</b></p> <p><b>Il comma 11</b> conferma che restano ferme le funzioni di programmazione coordinamento delle regioni.</p> <p><b>Il comma 12</b> precisa che resta ferma la disposizione in base alla quale gli organi di governo della provincia sono il presidente e il consiglio.</p> <p><b>Il comma 13</b> dispone che la redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.</p> <p><b>Il comma 13 bis attribuisce, per l'anno 2012, un contributo alle province di cui all'articolo 16, comma 7, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.</b></p> <p><b>Il comma 13 ter prevede che alla copertura finanziaria della spesa derivante dall'attribuzione di tale contributo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate-fondo di bilancio.</b></p>
<b>Scadenze</b>		
<b>Definizione criteri riduzione province ( art.17 c.2)</b>		<b>Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del dl ( 16 luglio 2012)</b>
<b>Proposte Cal su accorpamenti province (art.17 c.3)</b>		<b>Entro 40 giorni da trasmissione dpcm</b>
<b>Approvazione accorpamenti ( art17 c.4)</b>		<b>Entro 20 giorni da conversione decreto legge</b>
<b>Riduzioni/soppressioni nelle regioni speciali ( art.17 c.5)</b>		<b>7 gennaio 2013</b>
<b>Trasferimento da province a comuni (art.17 c.8)</b>		<b>3 gennaio 2013</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>Art.18 Istituzione delle città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio</b>	Territorio	<p><b>Il comma 1</b> dal 1 gennaio 2014 istituisce le città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sopprimendo le relative province. L'istituzione e soppressione può essere anticipata rispetto alla data indicata qualora la data di scioglimento/cessazione del consiglio provinciale abbia luogo entro il 31 dicembre 2013. Conseguentemente sono abrogati gli artt. 22 e 23 Tuel e gli artt. 23 e 24 commi 9 e 10 della legge sul federalismo fiscale.</p> <p><b>Il comma 2</b> precisa che il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ex art.133 Cost. <b>Il potere di iniziativa dei comuni si estrinseca in un atto del consiglio con il quale si può deliberare l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, ad altra provincia limitrofa.</b> Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti</p>

	<p>Articolazione in più comuni</p> <p>Organi</p> <p>Conferenza metropolitana</p>	<p>alle province soppresse.</p> <p><b>Il comma 2 bis prevede la possibilità di articolare in più comuni il territorio del comune, già capoluogo della ex provincia, confluito nella città metropolitana. Se si sceglie tale possibilità, l'articolazione in più comuni del capoluogo, deve essere inserita nello statuto della città metropolitana con una particolare procedura rinforzata che prevede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio, secondo la stessa procedura prevista per l'approvazione degli statuti comunali e provinciali: maggioranza dei due terzi o in caso di mancato raggiungimento di tale <i>quorum</i>, ripetute votazioni in successive sedute da tenersi entro 30 giorni durante i quali lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (art. 6, comma 4, D.Lgs. 267/2000);</li> <li>- parere della regione da esprimere entro 90 giorni;</li> <li>- <i>referendum</i> tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro 180 giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali.</li> </ul> <p>L'esito del parere regionale incide sul <i>quorum</i> di validità del <i>referendum</i>: questo è senza <i>quorum</i> se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere, mentre in caso di parere negativo il <i>quorum</i> è pari al 30% degli aventi diritto.</p> <p>Nei successivi 90 giorni, in caso di esito favorevole, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di articolazione in più comuni della città metropolitana, la città metropolitana che ha inglobato il comune capoluogo di regione diventa essa stessa capoluogo di regione.</p> <p><b>Il comma 3</b> dispone che sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco, il quale può nominare un vicesindaco e attribuire deleghe ai consiglieri. Gli organi durano in carica 5 anni o per un periodo minore in caso di mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza sospensione e decesso ( artt.52 e 53 Tuel). Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto sindaco del comune metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana gli artt. 53 e 54 Tuel. In caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo il vicesindaco svolge le funzioni del sindaco metropolitano o , in mancanza, del consigliere metropolitano più anziano.</p> <p><b>Il comma 3 bis</b> attribuisce il compito di elaborare lo statuto città metropolitana alla conferenza metropolitana composta da tutti i sindaci dei comuni del territorio della provincia-città metropolitana e dal presidente della provincia. La conferenza elabora lo statuto almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del presidente della provincia (se questo scade prima del 2014); se invece il mandato scade dopo tale data, il termine per la deliberazione dello statuto è il 31 ottobre 2013. La deliberazione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei membri della conferenza e, comunque, con il voto favorevole sia del sindaco del comune capoluogo, sia del presidente della provincia.</p> <p>Lo statuto deliberato dalla conferenza entra in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo.</p>
--	--	--



	Statuto	<p>territoriale generale e delle reti infrastrutturali; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.</p> <p><b>Il comma 7 bis fa salve le funzioni di programmazione e coordinamento che spettano alle regioni nelle materie a legislazione concorrente Stato-regioni (art. 117, c.3 Cost.) e nelle materie di competenza esclusiva delle regioni (art. 117, c.4 Cost.). Restano ferme le funzioni amministrative esercitate dalle regione in virtù del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.)</b></p> <p><b>IL comma 8</b> stabilisce che alla città metropolitana spettano il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi; le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 (che regola il fondo perequativo delle città metropolitane) e 24 (che prevede articolatamente il sistema finanziario delle città metropolitane) del decreto legislativo n. 68/2011. Il Dpcm previsto dall'art.24- che deve attribuire a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata e assicurare l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio- è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.</p> <p><b>Il comma 9</b> definisce i contenuti dello statuto <b>definitivo</b> metropolitano da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro 6 mesi dalla prima convocazione e <b>previo parere dei comuni da rendere entro 3 mesi dalla proposta di statuto. La proposta di statuto e lo statuto definitivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-regolano l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;</li> <li>-regolano le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;</li> <li><b>-disciplinano i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire funzioni ai comuni, o alle associazioni di comuni, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;</b></li> <li>-prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;</li> <li>- può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.</li> </ul> <p><b>Il comma 10</b> dispone che al consigliere metropolitano, al sindaco metropolitano e al vicesindaco non spetta alcuna remunerazione, indennità di funzione o gettone di presenza.</p> <p><b>Il comma 11</b> dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del TUEL e dell'articolo 4 l. 131/2003 sulla potestà normativa degli enti locali; <b>le disposizioni</b></p>
--	---------	--



	<p>Limite minimo unioni</p> <p>Convenzioni</p> <p>Esercizio in forma associati comuni fino a 1000</p> <p>Unioni di comuni</p> <p>Patto stabilità</p> <p>Istituzione unioni</p>	<p>Campione d'Italia, ad esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni ad esclusione di quelle concernenti lo stato civile, l'anagrafe, i servizi elettorali e statistici.</p> <p>Ai comuni fino ai 5.000 e fino ai 3.000 abitanti si applica l'art.32 Tuel in materia di unione di comuni.</p> <p>Nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti il consiglio è composto dal sindaco e da 6 consiglieri.</p> <p>Le regioni, nelle materia di competenza concorrente e residuale, individuano, previo accordo con il consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali, da parte dei comuni.</p> <p>È fissato il limite demografico minimo delle unioni in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro il 1 ottobre 2012 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il 1 ottobre 2013 per le altre.</p> <p><b>Le convenzioni</b> per lo svolgimento delle funzioni associate durano almeno 3 anni; qualora alla scadenza di tale termine non sia provato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli gestionali di efficacia ed efficienza, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la conferenza stato-città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione.</p> <p><b>I comuni assicurano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il 1 gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;</li> <li>- entro il 1° gennaio 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;</li> </ul> <p><b>Il comma 2 prevede che i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante l'unione di comuni ( a cui si applica la disciplina dell'art.16 d.l. 138/2011 e non quella dell'art.32,commi 3 e 6 Tuel).</b></p> <p>All'unione sono affidate, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico.</p> <p>Si precisa che l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati e che ad essa sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e ai servizi loro affidati e i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. Si dispone che dal 2014 le Unioni di comuni sono soggette alla disciplina del patto di stabilità.</p> <p>Si prescrive che le unioni siano istituite in modo che la popolazione residente sia di norma superiore ai 5000 abitanti, ovvero ai 3.000 se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.</p> <p>Sono definite la <b>procedure per la creazione dell'unione. I</b></p>
--	--	--

	<p>Consiglio unione</p>	<p>comuni con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione dell'unione. Entro il 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte. La regione provvede in merito anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>è disposto che gli organi dell'unione sono il consiglio, il presidente e la giunta.</p> <p><b>Il consiglio</b> è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri sono eletti, entro 20 giorni dalla data di istituzione dell'unione, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.</p> <p>Entro 30 giorni dalla sua istituzione, il consiglio elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica 2 anni e mezzo ed è rieleggibile, spettano le competenze attribuite al sindaco dal Tuel, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico); <b>la giunta</b> è composta dal presidente, e dagli assessori, nominati dal presidente tra i sindaci che compongono il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni avente corrispondente popolazione. <b>Lo statuto</b> dell'unione, adottato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni sullo status degli amministratori di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico del Dlgs n. 267 del 2000. Preclude agli amministratori dell'Unione la possibilità di percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali.</p> <p><b>Il comma 3</b> sostituisce l'art. 32 del Tuel e riguarda l'unione di comuni.</p> <p>E' istituita l'unione dei comuni montani, che può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna previste dalla costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani.</p> <p>Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni.</p> <p>Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. All'unione sono conferite dai comuni le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni; la spesa sostenuta per il personale non può comportare, in prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti. A regime, devono essere assicurati risparmi di spesa.</p> <p>Alle unioni competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e</p>
--	-------------------------	---

	<p>Limiti demografici diversi</p> <p>Proposte aggregazione</p>	<p>contributi sui servizi.</p> <p><b>Il comma 4</b> prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina delle Unioni (articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010).</p> <p><b>Il comma 5</b> consente alle regioni la facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 dell'art. 16 del citato d.l. n. 138/2011, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.</p> <p><b>Il comma 6</b> dispone che i comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei componenti, inoltrano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione,, a fini di cui al citato art. 16, comma 5.</p> <p><b>Il comma 7</b> interviene in materia di esercizio in forma associata delle funzioni ICT fissando il limite demografico in 30.000 abitanti, salvo che la regione individui la dimensione territoriale ottimale per i comuni sotto i 5.000 abitanti. le Funzioni e i relativi tempi di attuazione sono definiti tramite decreto del ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p> <p><b>Il comma 7 bis prevede che gli enti che risulteranno inadempienti alle scadenze fissate dal legislatore (31 gennaio 2013 per almeno 3 funzioni, 1 gennaio 2014 per le altre) subiranno un "richiamo" da parte da parte del prefetto che fisserà loro un termine perentorio per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, scatterà il potere sostitutivo del governo ex art. 8 l. 131/2003, con possibilità anche di nomina di un commissario ad acta.</b></p>
--	--	---

<b>Scadenze</b>	
<b>Istituzione unioni di comuni ( art.19 c.2)</b>	<b>31 dicembre 2013</b>
<b>Fissazioni limiti demografici diversi ( art.19 c.5)</b>	<b>Entro 2 mesi dall'entrata in vigore decreto legge</b>
<b>Invio alla regione di proposta di aggregazione per le unioni di comuni ( art.19 c.6)</b>	<b>Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore decreto</b>

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
<b>Art.20 Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali</b>		La disposizione prevede, a decorrere dal 2013, che il contributo a sostegno delle fusioni di comuni realizzate per gli anni 2012 e successivi è commisurato al 20 % dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, fermo restando però il limite complessivo delle risorse previste a legislazione vigente a favore dei comuni.

**TITOLO V**  
**FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE**  
**FINANZIARIO**

**Art.21 Riduzione dell'Iva**

**Art.22 Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico**

**Art.23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili**

**Art.24 Copertura finanziaria**

**Art.25 Entrata in vigore**